



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO EST 1 – BRESCIA

Via A. Del Verrocchio, 328, 25124 BRESCIA – BSIC878006 - C. F. 98093050171 Tel. 0302306867 – Fax 0302306462
bsic878006@istruzione.it; bsic878006@pec.istruzione.it www.istitutocomprensivoest1.gov.it

Alle famiglie, ai docenti, agli alunni

CIRCOLARE N. 153

Oggetto: Monte ore di frequenza obbligatoria e criteri di deroga:

In vista degli scrutini e della seconda parte dell'anno, ricordo i criteri pubblici risultanti dal piano triennale dell'offerta formativa pubblicato sul sito.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Come è noto ai sensi del d.lgs. n. 62 del 2017 articolo 5 nella scuola secondaria di primo grado "... << 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la **frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, **motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché' la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.**

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la **non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.>>.**

A tal fine come già esplicitato nel P.T.O.F., visto il monte orario annuale di 990 ore, **il monte orario obbligatorio di tre quarti del curriculum è fissato in 743 ore** per gli alunni che frequentano l' I.R.C. (Insegnamento della Religione Cattolica), le attività alternative o lo studio assistito. **Per gli alunni che non frequentano I.R.C. ed hanno scelto l'entrata posticipata o l'uscita anticipata da scuola**, il monte orario annuale è di 957 ore, **il monte orario obbligatorio di tre quarti del curriculum è fissato in 718 ore.**

Le assenze degli alunni per i quali i P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) prevedano una limitazione della frequenza devono essere parametrare al numero di ore effettivamente previste dal programma personalizzato.

Inoltre, la nota MIUR 22190 del 29.10.2019 in riferimento al disposto del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 – rispettivamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado – rammenta che le istituzioni scolastiche, in merito alla validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione in sede di scrutinio, possono stabilire una serie di deroghe.

DEROGHE PER ASSENZE DOCUMENTATE E CONTINUATIVE

Le deroghe, possono essere concesse, facendo eccezione alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni medesimi. La C.M. 4 marzo 2011 n. 20, fatta salva l'autonomia delle singole scuole, ai fini delle suddette deroghe individua le seguenti casistiche apprezzabili:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo. La nota M.I.U.R. 30625 del 6.11.2019 invita i collegi a tenere altresì conto della ulteriore fattispecie individuabile come:
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

Il Collegio docenti dell'I.C. Est 1 ha deliberato pertanto di far proprie le suddette possibilità di deroga a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni medesimi

OBBLIGO DI FREQUENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Il D. Lgs. 62/2017 non prevede un monte ore obbligatorio. Tuttavia, la legge prevede l'obbligo di istruzione dei minori e il dovere di vigilanza del Dirigente scolastico sul suo assolvimento, particolarmente rilevante nella fascia d'età interessata dagli alunni della scuola primaria. Il Collegio concorda pertanto che assenze continuative e non giustificate da gravi ed oggettivi motivi, previa convocazione della famiglia da parte del coordinatore/referente di classe per la presentazione di tali gravi e valide motivazioni, ovvero una frequenza saltuaria con numerose e ripetute assenze anche se non continuative, determineranno l'avvio della **procedura per la segnalazione al Comune per la mancata od irregolare frequenza**. Il termine orientativo di riferimento per le azioni di segnalazione al comune è di **15 giorni di assenza continuativa od anche saltuaria**.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gaetano Greco